



Territori della Cultura

Rivista on line Numero 56 Anno 2024

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario

Comitato di Redazione

5

Un nuovo percorso d'impegno sul valore del patrimonio immateriale

Alfonso Andria

8

Interessi diffusi e beni culturali

Pietro Graziani

12

Conoscenza del Patrimonio Culturale

Raffaella Federico Un tributo a Dioniso dalla villa di Arianna

18

Maria Cristina Misiti Ancora qualche riflessione
sull'autoritratto di Leonardo

24

Cultura come fattore di sviluppo

Arianna Beretta Arte e medicina: un'alleanza per la conservazione
del patrimonio

32

Patrizia Miggiano GreenHeritage. Un policy brief per mitigare l'impatto dei
cambiamenti climatici sul patrimonio culturale immateriale

38

Gino Famiglietti Le "cose di antichità e d'arte" illecitamente esportate: una
proposta organizzativa per affrontare il problema

46

Elisa Piga e Manuela Ronchi Il Geoportale della Cultura Alimentare. Uno
strumento digitale innovativo per raccontare culture, territori e comunità

52

Antonia Corvasce, Francesco Moneta PREMIO CULTURA + IMPRESA
2023-2024. Le tendenze di oggi: arte contemporanea e design,
rigenerazione urbana, sostenibilità sociale e innovazione
tecnologica e digitale al servizio della cultura

56

Metodi e strumenti per le politiche culturali

Hamra Zirem Le pitture e le incisioni rupestri nel parco culturale
del Tassili N'Ajjer

64

Dieter Richter *È stata la mia grande fortuna, che potei salvarmi qui.*
Maria Hellersberg, sindacalista e battistrada per i diritti delle donne: un
destino d'esilio a Positano (1935-1980)

72

Hamra Zirem Vedere il mondo con altri occhi, la lezione di Gianluca Ferri

78

Emilia Surmonte *L'Immoraliste* d'André Gide face à la tradition
du roman au XIXe siècle. Rupture ou continuité?

82

Carmen Saggiomo Gide face à Dostoïevski: entre le maudit et le bonheur

98

Patrizia Nardi Patrimonio culturale immateriale italiano.
Racconti (in)Visibili e Machines for Peace, i progetti espositivi di ICPI
e Rete delle grandi Macchine a spalla a Parigi.

110

Appendice: Raccomandazioni Ravello Lab 2023

121

Rubriche

142

Comitato di Redazione



Presidente: Alfonso Andria andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè redazione@quotidianoarte.com

Comitato di redazione

Claude Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale" alborelivadie@libero.it
Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura moreljp77@gmail.com
Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale schvoerer@orange.fr
Maria Cristina Misiti Beni librari,
documentali, audiovisivi c_misiti@yahoo.it

Francesco Caruso Responsabile settore
"Cultura come fattore di sviluppo" francescocaruso@hotmail.it
Territorio storico, ambiente, paesaggio
Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale" dieterrichter@uni-bremen.de
Informatica e beni culturali
Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale matilderomito@gmail.com
Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale univeur@univeur.org
Monica Valiante

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)
Tel. +39 089 858195 - 089 857669
univeur@univeur.org - www.univeur.org


Per consultare i numeri precedenti e
i titoli delle pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione Mission

Per commentare gli articoli:
univeur@univeur.org

ISSN 2280-9376

Main Sponsor:





Le “cose di antichità e d’arte” illecitamente esportate: una proposta organizzativa per affrontare il problema

Gino Famiglietti

già Direttore Generale del Ministero della Cultura

Il 21 ottobre del 2020 il Ministero, che all'epoca era per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) diede risposta a due interrogazioni (Atti Senato n. 3-01260 del 09.12.2019 e n. 3-01586 del 13.05.2020) relative, rispettivamente, ad un elmo di bronzo da parata di fattura magnogreca, del IV sec. a.C., custodito presso il *Getty Museum* di Malibù, in California, e ad una scultura in bronzo, romana, raffigurante una Vittoria alata con cornucopia, esposta al *Cleveland Museum of Art* (Ohio).

Dalla “premessa” posta in principio della risposta data con riguardo all'elmo di bronzo, che, per espressa ammissione dello stesso Ministero, doveva intendersi «riferita anche all'interrogazione successiva (3-01586)» era dato evincere quale fosse la strategia di fondo che ispirava l'azione del MiBACT nell'attività tesa al recupero non solo dei reperti archeologici ma anche delle opere d'arte in genere trafugate dal territorio nazionale.

Secondo la prospettazione ministeriale, «l'Italia, nella seconda metà del Novecento, è stata oggetto di un grave depauperamento di beni archeologici, spesso ad opera della criminalità organizzata, che ha comportato la dispersione di una parte importante del patrimonio culturale, la distruzione di monumenti e il danneggiamento di depositi stratigrafici e dei contesti archeologici», e gli oggetti così trafugati sono stati «(...) variamente assorbiti dal mercato internazionale (...)» e «(...) spesso destinati a importanti istituzioni museali estere (principalmente europee e statunitensi) (...)».

A questo punto appare doveroso evidenziare come, già a partire dall'*incipit* della risposta, risultasse evidente l'assoluto disinteresse del Ministero nei confronti dei numerosissimi casi di esportazioni clandestine che già agli albori dello Stato unitario ne avevano contrassegnato la storia e quindi la sua sostanzia-

le abdicazione rispetto ad ogni tentativo di provvedere, quanto meno, a raccogliere i dati conoscitivi di tali vicende, in modo da costituire una sorta di "Archivio delle opere da ritrovare e recuperare".

Ma v'è di più.

Il Ministero, infatti, oltre a dichiarare che, «*Dal punto di vista archeologico, la tutela deve porsi come obiettivo primario la lotta agli scavi clandestini...*», quasi che l'unica fonte di approvvigionamento del mercato di opere di antichità provenienti dall'Italia fosse costituita dall'attività dei tombaroli, proseguiva nella propria risposta all'interrogazione affermando che «*Il recupero internazionale dei reperti non deve (...) intendersi come un atto punitivo, ma come uno strumento strategico per reprimere il mercato illecito di beni archeologici, dal quale deve discendere una generale presa di coscienza degli errori commessi in passato e la volontà di riconoscere il diritto di ciascuna comunità alla propria eredità culturale*».

E queste pensose valutazioni erano dettate dalla considerazione che «*I beni archeologici italiani costituiscono un vanto per le collezioni dei musei di tutto il mondo: alcuni sono stati acquisiti in modo legittimo, altri no. Le rivendicazioni, tuttavia, non possono essere massive né occasionali: privare simultaneamente i musei esteri di quei reperti non porterebbe alcun vantaggio culturale e non consentirebbe di provvedere adeguatamente non solo alla valorizzazione ma addirittura alla conservazione degli oggetti; inoltre, la selezione delle singole richieste deve essere ponderata nell'ambito di un quadro generale*».

Insomma, la lotta andava fatta (solo) alla criminalità organizzata e agli scavi clandestini, che erano evidentemente frutto, nella prospettiva ministeriale, di patologie comportamentali legate alla pulsione a delinquere degli appartenenti alle varie consorterie criminali. Invece "le rivendicazioni" nei confronti dei musei stranieri che compravano (e comprano), senza andare troppo per il sottile, reperti archeologici e oggetti d'arte provenienti dall'Italia senza badare (è da aggiungere) alla regolarità della loro provenienza, "non possono essere massive né occasionali", in quanto, per un verso, "i beni archeologici italiani costituiscono un vanto per le collezioni dei musei di tutto il mondo" (insomma una sorta di segno distintivo, di brand, per dirla con una parola alla moda, dell'azienda Italia, alla pari del parmigiano o del prosecco) e, per altro verso, il loro recupero, qualora fosse avvenuto in modo simultaneo, mentre avrebbe privato "i musei esteri di quei reperti **non porterebbe alcun van-**



taggio culturale" all'Italia (infatti il recupero delle testimonianze materiali della nostra storia quale vantaggio avrebbe potuto mai apportare al Paese?!) e, per di più, ci avrebbe messo in difficoltà perché non ci avrebbe consentito di "provvedere adeguatamente non solo alla **valorizzazione** ma addirittura alla **conservazione** degli oggetti".

In pratica, l'Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione (per usare i termini dell'articolo 9 della Costituzione) non solo riteneva dannoso per il 'brand Italia' il recupero sistematico ed organico delle testimonianze culturali che, uscite illegittimamente dal nostro Paese (*in primis* quelle archeologiche), quantomeno a far data dalla sua unificazione, fanno bella mostra di sé nei principali musei del mondo, ma addirittura confessava candidamente che il loro recupero 'massivo' (era proprio questo il termine adoperato: i reperti considerati come **ammassi di oggetti ingombranti**) sarebbe stata una vera e propria iattura.

Com'è evidente, la risposta sopra citata si risolveva in una confessione di **incapacità** ad affrontare in modo organico il problema del recupero, all'estero, dei beni archeologici (e non solo) illecitamente esportati dall'Italia e di **impotenza** a trovare una soluzione soddisfacente per la loro conservazione e fruizione in Italia.

Anche perché, nell'ansia di promuovere il 'brand' Italia all'estero, si minimizzava il ruolo oggettivo che svolgeva l'acquisizione per lo meno disinvolta, da parte di istituzioni museali straniere – nonostante gli accordi internazionali inaugurati dalla Convenzione UNESCO del 1970 e rafforzati dall'UNIDROIT di Roma 1995 –, di reperti archeologici e di oggetti d'arte provenienti dall'Italia, nell'incentivare, nel nostro Paese, gli scavi clandestini e l'esportazione illecita degli oggetti rinvenuti.

È infatti evidente che se non vi fosse un mercato estero, tuttora fiorente, di reperti archeologici e di oggetti d'arte di provenienza italiana, mercato alimentato certamente da collezionisti privati spesso insospettabili, ma anche da prestigiose istituzioni museali che pur di acquisire per le loro raccolte 'pezzi' di pregio non vanno tanto per il sottile nel verificarne la legittima provenienza dal Paese di esportazione (nella logica del Museo non come luogo di studio e conoscenza ma come mera *wunderkammer*, che antepone l'effetto sorpresa, lo stupore dato dalla varietà e rarità degli oggetti esposti al surplus di conoscenza garantito invece dai dati di contesto), i malavitosi locali non sarebbero incentivati a scavare oggetti privi di possibili acquirenti.

Un atteggiamento arrendevole del Ministero italiano verso le istituzioni museali straniere emerge, peraltro, in modo evidente anche dall'esame dei vari accordi con esse stipulati (alcuni stesi solo in inglese!) e poi rinnovati, nel corso degli anni, nel tentativo di ottenere la restituzione almeno di una parte, sia pure minima,

degli oggetti di illegittima provenienza dal nostro territorio e da esse indebitamente posseduti.

Ad esempio, nell'accordo stipulato nel 2008 con il Cleveland Museum Of Art, il MiBACT ha accettato che la restituzione, eticamente e giuridicamente doverosa, di oggetti scavati clandestinamente in Italia, trafugati dal territorio nazionale e acquistati in modo perlomeno poco attento dal Museo di Cleveland, fosse fatta passare come una (graziosa) concessione del detto Istituto verso l'Amministrazione italiana, in cambio di un impegno, da parte della stessa Amministrazione, "a non intraprendere alcuna azione legale civile o amministrativa fondata su queste forme di responsabilità legale con riferimento ai beni ... di seguito individuati ... e a non richiedere che tale azione venga intrapresa da alcun altro Stato o entità statale".

Impegno particolarmente grave, quello sottoscritto dal Ministero, perché, quantomeno con riguardo ai beni archeologici, esso aveva ad oggetto la rinuncia ad ogni azione legale per il recupero di **beni appartenenti al demanio dello Stato**, cioè alla Nazione, e rispetto ai quali la singola Amministrazione di settore **non aveva titolo e non era legittimata alla rinuncia** a perseguire le azioni giudiziarie nelle competenti sedi, anzi era suo **preciso dovere** farlo, in quanto preposta al perseguimento del pubblico interesse in quello specifico settore.

Addirittura, in molti accordi, era ed è previsto il 'prestito', da parte del Ministero, di altri reperti e/o oggetti d'arte in luogo di quelli ottenuti in restituzione "su base continuativa e rotativa": la *wunderkammer* straniera non può chiudere i propri battenti e l'Italia, che ha avuto il torto di rimanere inerte ed ignava di fronte all'esportazione illecita dei reperti rinvenuti da scavi, tanto clandestini quanto autorizzati, e quindi di fare immettere sul mercato, anche internazionale, oggetti che hanno attirato l'attenzione dei musei stranieri, deve pagare il fio di questa sua incapacità di controllo del proprio territorio, prestando a quegli stessi musei che già l'hanno defraudata della propria storia, comprandone le testimonianze senza porsi alcun problema sulla loro legittima provenienza, altri oggetti, beninteso "di pari pregio e rilevanza storica", per non danneggiarli economicamente (perché solo in termini di ricaduta economica è preso in considerazione il prestito di reperti).

Il caso delle splendide argenterie ellenistiche della casa detta di Eupòlemos a Morgantina, costrette a viaggiare dalla Sicilia (Museo di Aidone, EN) agli USA (Metropolitan Museum of Art, New York) e ritorno ogni quattro anni per quattro decenni, grazie all'accordo del 21.02.2006, nonostante il rischio che la periodica movimentazione comporta per la loro conservazione, come dimostrato dalle analisi archeometriche condotte, segna il fondo dell'abisso in cui ci si è voluti precipitare. Le interlocuzioni con

il Metropolitan e l'appello rivolto dalla Regione Sicilia, nel 2014, per l'applicazione dell'art. 5 dell'accordo, che prevede la possibilità di una revisione dei patti, hanno trovato proprio nel MiBACT, finora, un pessimo ascoltatore.

Siamo pertanto di fronte ad una totale sottomissione alle esigenze altrui e ad una **abdicazione senza condizioni dalle proprie responsabilità**, in violazione dei doveri costituzionali di tutela, in tutte le sedi e con tutti i mezzi previsti dall'ordinamento, delle testimonianze materiali del patrimonio storico ed artistico del popolo italiano.

Oltretutto, tale atteggiamento di pavida arrendevolezza alle pretese di istituzioni che, oltre ad averci defraudati del patrimonio, esigono anche, per restituire una (minima) parte del maltolto, che vengano loro dati in prestito, con il pretesto di fantomatici accordi culturali, altri beni da potere esporre in luogo di quelli (doverosamente) restituiti, è in patente contrasto con le disposizioni normative che già prima della codificazione attualmente vigente davano rilevanza penale alle vendite e alle esportazioni illecite di beni del nostro patrimonio culturale.

E vale altresì la pena di porre in evidenza anche la continua sottrazione di reperti archeologici – pertinenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal loro rinvenimento, ai sensi dell'articolo 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –, operata da quanti li ritrovano, ad esempio, sui fondali marini, nell'ambito delle acque territoriali italiane, sia che i rinvenimenti avvengano a seguito di ricerche, condotte senza alcun metodo scientifico, ma mirate solo al recupero degli oggetti, come accade, sempre più di frequente, nel Canale di Sicilia, lungo la rotta Roma/Carthagine, sia che i rinvenimenti avvengano in modo casuale, come accaduto per il cosiddetto "Atleta di Fano", le cui vicende sono tornate proprio in questi giorni alla ribalta mediatica per la favorevole pronuncia della Corte di Giustizia Europea, ancorché priva di effetti pratici, almeno fino ad ora.

Sulla base del quadro conoscitivo fin qui sinteticamente delineato, appare evidente l'opportunità, nel contesto della riforma organizzativa del Ministero, di prendere atto della necessità di costituire un organismo indipendente, una sorta di commissariato straordinario, che garantisca costante impulso all'azione di recupero, senza perdere di efficacia nelle stagioni in cui il disinteresse e/o la bassa tensione morale del decisore politico rischia di rallentare fino all'immobilità l'azione del Comitato per il recupero e le restituzioni e dello stesso Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, data la dipendenza strumentale di quest'ultimo dal Ministero.

Sarebbe opportuno, perciò, trattandosi di una materia di interesse nazionale che il responsabile del suddetto organismo fosse individuato, secondo una procedura di selezione pubblica, sulla

base del relativo *curriculum*, fra esperti che abbiano già dato prova della capacità di avviare e portare a compimento procedure di recupero di beni illecitamente esportati, anche in epoche risalenti, per il cui recupero il grado di difficoltà è maggiore.

Alla struttura così costituita andrebbero assegnati funzionari tecnici di ogni profilo professionale previo apposito colloquio motivazionale da svolgersi a cura del commissario straordinario previamente individuato.

Tale struttura potrebbe essere denominata come «Organismo indipendente per il recupero delle opere di antichità e d'arte indebitamente uscite dal territorio nazionale», ivi comprese le opere illegittimamente ammesse all'esportazione, attivando in proposito una procedura straordinaria di controllo anche sull'operato degli uffici di esportazione e riservando a tale commissariato l'adozione di tutti i rimedi e gli strumenti giuridici che l'ordinamento pone a disposizione a tale scopo.